

REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE 2008

Approvato il 6 giugno 2007

In vigore dal 1° gennaio 2008

Con modifiche del 17 settembre 2009

(trasformazione della forma giuridica da società cooperativa a fondazione)



Pensionskasse Coop
Caisse de pension Coop
Cassa pensione Coop

REGOLAMENTO

INDICE

I TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	3	PENSIONE D'INVALIDITÀ	16
		Art. 30 Riconoscimento dell'invalidità	16
		Art. 31 Diritto alla pensione	16
		Art. 32 Importo della pensione d'invalidità	16
		Art. 33 Modifica del grado d'invalidità	16
		Art. 34 Esenzione dai contributi	17
II PRAFAZIONE	5	PENSIONI AI SUPERSTITI	17
Art. 1 Denominazione e scopo	5	Art. 35 Diritto alla pensione vedovile	17
Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP	5	Art. 36 Importo della pensione vedovile	17
		Art. 37 Diritto alla pensione per il convivente superstite	17
		Art. 38 Importo della pensione per il convivente	18
III AFFILIAZIONE E APPARTENENZA ALLA CPV/CAP	6	PENSIONE PER FIGLI	18
Art. 3 Principio	6	Art. 39 Aventi diritto	18
Art. 4 Inizio dell'assicurazione	6	Art. 40 Diritto alla pensione per figli	18
Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio	6	Art. 41 Importo della pensione per figli	18
Art. 6 Fine dell'assicurazione	7		
Art. 7 Vacanze non retribuite e assicurazione esterna	7	CAPITALE AL DECESSO	18
Art. 8 Passaggio ad un altro membro collettivo	7	Art. 42 Principio	18
		Art. 43 Aventi diritto	18
		Art. 44 Importo del capitale al decesso	19
IV BASI E DEFINIZIONI	8	PRESTAZIONI COLLEGATE AL DIVORZIO	19
Art. 9 Forme assicurative	8	Art. 45 Decesso di una persona assicurata divorziata	19
Art. 10 Salario annuo determinante	8	Art. 46 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio	19
Art. 11 Salario assicurato	8		
Art. 12 Età di pensionamento	9	PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO	19
Art. 13 Età di pensionamento tecnica	9	Art. 47 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 24° compleanno	19
Art. 14 Avere di vecchiaia	9	Art. 48 Diritto alla prestazione di libero passaggio	20
Art. 15 Avere di eccedenza	9	Art. 49 Importo della prestazione di libero passaggio	20
Art. 16 Avere supplementare	10	Art. 50 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	20
Art. 17 Assicurazione complementare	10	Art. 51 Pagamento in contanti	20
Art. 18 Accrediti di vecchiaia	11		
Art. 19 Accrediti supplementari della CPV/CAP	11	PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI	21
Art. 20 Acquisto di prestazioni previdenziali	11	Art. 52 Prelievo anticipato	21
		Art. 53 Costituzione in pegno	21
V PRESTAZIONI DELLA CPV/CAP	13		
PARTE GENERALE	13	VI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI, FONDO PER CASI DI MANIFESTA INGIUSTIZIA	22
Art. 21 Affermazione dei diritti	13	Art. 54 Fondo per il miglioramento delle prestazioni	22
Art. 22 Corresponsione delle prestazioni	13	Art. 55 Fondo per casi di manifesta ingiustizia	22
Art. 23 Riduzione delle prestazioni in caso di sovrassicurazione	13		
Art. 24 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	14		
Art. 25 Prestazioni in capitale in luogo di pensioni	14		
PRESTAZIONI DI VECCHIAIA	15		
Art. 26 Diritto alla pensione	15		
Art. 27 Importo della pensione di vecchiaia	15		
Art. 28 Pensionamento parziale	15		
Art. 29 Pensione transitoria e pensione ponte	15		

VII FINANZIAMENTO DELLA CPV/CAP	23
Art. 56 Obbligo di contribuzione e scadenza dei contribuiti	23
Art. 57 Contributo ordinario	23
Art. 58 Accrediti retroattivi in seguito all'aumento del salario	23
Art. 59 Suddivisione dei contribuiti	23
Art. 60 Contributi del membro collettivo al Fondo per il miglioramento delle prestazioni	24
Art. 61 Traffico monetario	24
Art. 62 Perito riconosciuto in materia di previdenza professionale	24
Art. 63 Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario	24
VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE	25
PERSONE ATTIVE AFFILIATE ALL'ASSICURAZIONE COMPLETA AI SENSI DEL REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE 1990	25
Art. 64 Importo dell'aver di vecchiaia il 1° gennaio 1995	25
Art. 65 Liquidazione del capitale di vecchiaia per le assicurate femmine della precedente assicurazione normale	25
Art. 66 Progressione ordinaria ai sensi dell'articolo 15 del regolamento d'assicurazione 1990	25
Art. 67 Importo della pensione vedovile	25
Art. 68 Importo della prestazione di libero passaggio	25
Art. 69 Assicurazione nelle precedenti assicurazioni speciali e LPP	25
Art. 70 Beni concessi	26
Art. 71 Modo di procedere in caso di conflitti d'obiettivo	26
DISPOSIZIONI TRANSITORIE VARIE	26
Art. 72 Pensionati EPA	26
IX DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 73 Informazioni della CPV/CAP	27
Art. 74 Doveri d'informazione della persona assicurata e degli aventi diritto	27
Art. 75 Doveri del membro collettivo	27
Art. 76 Traffico fra membro collettivo e CPV/CAP	27
Art. 77 Responsabilità e obbligo di discrezione	28
Art. 78 Interpretazione del regolamento	28
Art. 79 Lacune nel regolamento / Controversie	28
Art. 80 Modifiche del regolamento	28
Art. 81 Entrata in vigore	28

I TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

1. Nel presente regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni:

CPV/CAP	CPV/CAP Cassa pensione Coop
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia ed i superstiti
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
CO	Codice svizzero delle obbligazioni
CC	Codice civile svizzero

2. Nel presente regolamento si fa segnatamente uso delle seguenti terminologie:

Accredito di vecchiaia L'accredito di vecchiaia (art. 18) è il contributo accreditato annualmente all'avere di vecchiaia individuale, insieme agli interessi. L'accredito di vecchiaia è calcolato in percentuale del salario assicurato ed a dipendenza dell'età.

Accredito retroattivo Gli accrediti retroattivi (art. 58) vengono riscossi a seguito dell'aumento annuo del salario e hanno lo scopo di aumentare le prestazioni assicurate nella stessa proporzione dell'aumento del salario. Ciò dovrebbe salvaguardare il potere d'acquisto durante tutto il periodo d'assicurazione.

Accredito supplementare Gli accrediti supplementari (art. 19) sono eventualmente concessi all'inizio dell'anno nuovo in base all'importo dell'avere di vecchiaia al 31 dicembre dell'anno precedente. Essi sono concessi dal Consiglio di fondazione in base all'andamento degli affari nell'anno precedente e alla situazione generale della CPV/CAP in merito al reddito, agli accantonamenti e alle riserve.

Assicurazione complementare Di regola, l'assicurazione complementare (art. 17) è destinata a finanziare le pensioni transitorie a partire dal pensionamento fino al momento in cui inizia l'obbligo di prestazione dell'AVS, secondo le regolamentazioni del membro collettivo. Essa è ammessa per le categorie di personale definite dal membro collettivo.

Avere di eccedenza Un avere di eccedenza risulta se, al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP, l'importo della prestazione di libero passaggio apportata è superiore all'importo necessario ad acquisire una pensione del 65%. La parte eccedente della prestazione di libero passaggio è accreditata all'avere di eccedenza (art. 15) e può, all'insorgere di un caso assicurativo, essere utilizzata per aumentare le prestazioni oppure essere riscossa sotto forma di capitale oppure essere accreditata all'avere supplementare per finanziare la quota del collaboratore di accrediti retroattivi.

Avere di vecchiaia L'avere di vecchiaia (art. 14) è il capitale di risparmio individuale, accumulato fino all'effettivo pensionamento di vecchiaia; esso è determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia. Per il calcolo delle prestazioni d'invalidità ed ai superstiti durante il periodo attivo, è determinante l'avere di vecchiaia proiettato.

Avere di vecchiaia LPP Ai sensi dell'articolo 2, la CPV/CAP attua l'assicurazione obbligatoria introdotta dalla LPP. Questo implica anche un cosiddetto conto testimone, gestito parallelamente all'assicurazione CPV/CAP, nel quale figurano le prestazioni minime ai sensi della LPP. L'avere di vecchiaia LPP è utilizzato per calcolare il minimo LPP e per comprovare l'attuazione corretta dell'assicurazione obbligatoria. Di regola, i valori CPV/CAP superano le prestazioni LPP, le quali sono garantite dalla CPV/CAP.

Avere di vecchiaia proiettato L'avere di vecchiaia proiettato (art. 32 cpv. 2) è l'avere di vecchiaia proiettato fino all'età di pensionamento tecnica. Esso comprende l'avere di vecchiaia disponibile, gli accrediti di vecchiaia che potrebbero ancora essere attribuiti fino all'età di pensionamento tecnica come pure i relativi interessi calcolati al tasso di proiezione.

Avere supplementare L'avere supplementare (art. 16) è un avere di risparmio supplementare. Esso è destinato a compensare la riduzione delle prestazioni in caso di pensionamento prima dell'età di pensionamento tecnica. L'avere supplementare è ammesso a condizione che i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati e che il grado di pensione dell'assicurazione completa ammonti al 65%.

Età di pensionamento Di regola, l'età di pensionamento (art. 12) è situata fra i 58 e i 65 anni. Se il rapporto di lavoro termina in questo periodo, si possono chiedere le prestazioni di vecchiaia.

Età di pensionamento tecnica L'età di pensionamento tecnica (art. 13) è fissata al 65° compleanno. Essa è determinante per la proiezione dell'avere di vecchiaia e per fissare le prestazioni rischio. Essa non va confusa con l'età di pensionamento (art. 12).

Forme assicurative Le forme assicurative (art. 9) dipendono dalle regolamentazioni in base al diritto del lavoro del datore di lavoro. Esse non possono essere scelte liberamente, ma sono applicate rispettando i principi dell'eguaglianza di trattamento e della collettività ai sensi delle relative condizioni d'assunzione.

Grado di pensione Per grado di pensione applicato dalla CPV/CAP si intende la proporzione, espressa in percentuale, fra la pensione d'invalidità e il salario assicurato (art. 15; art. 20 cpv. 1). Esso è utilizzato come norma per limitare le possibilità d'acquisto.

Interesse Gli interessi sull'avere di vecchiaia sono menzionati nell'articolo 14 capoversi 2 e 4. Gli interessi sull'avere di vecchiaia sono fissati annualmente dal Consiglio di fondazione per l'anno successivo.

Interesse minimo LPP Tasso d'interesse prescritto dalla LPP per l'avere di vecchiaia LPP nel conto testimone. Il tasso d'interesse minimo LPP è fissato dal Consiglio federale; esso è riveduto periodicamente e, se necessario, modificato.

Membro collettivo Nel contesto della CPV/CAP e conformemente all'atto di fondazione, le aziende affiliate alla CPV/CAP sono considerate membri collettivi.

Persona assicurata Collaboratore (corrisponde al termine «lavoratori» ai sensi del Codice delle obbligazioni) e pensionati, assicurati presso la CPV/CAP.

Persona assicurata attiva Collaboratore assicurato presso la CPV/CAP.

Prestazione di libero passaggio 1 Per prestazione di libero passaggio (art. 47 e segg.) o prestazione d'uscita si intendono i fondi di previdenza accumulati fino all'uscita dalla CPV/CAP, i quali, di regola, devono essere trasferiti alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. In caso d'uscita dopo il 58° compleanno e in mancanza di affiliazione ad una nuova cassa pensioni, l'avere è automaticamente commutato in una pensione di vecchiaia che corrisponde all'età di pensionamento.

Prestazione di libero passaggio 2 Per prestazioni di libero passaggio apportate (art. 20 cpv. 1) si intendono gli averi di previdenza acquisiti presso un istituto di previdenza precedente, prima dell'affiliazione alla CPV/CAP. In base alle disposizioni legali, essi devono essere trasferiti alla CPV/CAP.

Sovrassicurazione Per sovrassicurazione (art. 23) la CPV/CAP intende la parte delle prestazioni (in particolare in caso di invalidità) che supera il salario riscosso prima del riconoscimento dell'invalidità. Per il calcolo sono considerate segnatamente le prestazioni dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

Tasso d'interesse tecnico Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al tasso d'interesse applicato al sconto degli obblighi previdenziali alla data di riferimento.

Tasso di proiezione Tasso d'interesse applicato per proiettare l'avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia che potrebbero ancora essere attribuiti fino all'età di pensionamento tecnica.

3. Salvo menzione contraria espressa, i termini che designano delle persone si applicano ad ambo i sessi.
4. La registrazione di un'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali presso l'Ufficio di stato civile corrisponde al matrimonio. Le persone che convivono in un'unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

II P R E F A Z I O N E

Art. 1 Denominazione e scopo

1. La CPV/CAP Cassa pensione Coop corrisponde è una fondazione ai sensi dell'art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), art. 331 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO) e art. 48 cpv. della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).
2. La CPV/CAP ha lo scopo di assicurare i collaboratori delle aziende affiliate ai sensi dell'atto di fondazione e i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.
3. Il regolamento d'assicurazione ha per scopo l'esecuzione delle disposizioni legali e statutarie, e regola lo svolgimento dell'assicurazione.
4. Vengono regolati i diritti e doveri della CPV/CAP e dei membri collettivi, come pure dei loro collaboratori assicurati presso la CPV/CAP.

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP

1. La CPV/CAP è un istituto di previdenza che gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, la CPV/CAP è iscritta nel Registro per la previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza del cantone di Basilea-Città. Con ciò essa si impegna ad erogare almeno le prestazioni imposte dalla LPP e dalle sue ordinanze.
2. Il piano di previdenza adottato dalla CPV/CAP è un cosiddetto «piano in primato dei contributi» ai sensi dell'articolo 15 LFLP.

III AFFILIAZIONE E APPARTENENZA ALLA CPV/CAP

Art. 3 Principio

1. L'affiliazione alla CPV/CAP è obbligatoria per tutti i collaboratori dei membri collettivi il cui salario annuo determinante (art. 10) supera il salario minimo ai sensi della LPP (soglia d'entrata).
2. Per i collaboratori parzialmente invalidi ai sensi dell'AI, la soglia d'entrata è ridotta in relazione al diritto alla rendita dell'AI (frazione della rendita intera AI).
3. Il membro collettivo può anche notificare per l'affiliazione i collaboratori il cui salario annuo determinante non supera il salario minimo ai sensi della LPP.
4. Non è obbligatoria secondo la LPP l'assicurazione di collaboratori
 - a. per i quali il membro collettivo non deve corrispondere contributi all'AVS;
 - b. assunti con un contratto di lavoro a termine non superiore a tre mesi; in caso di prolungamento del rapporto di lavoro oltre i 3 mesi, essi devono essere affiliati alla CPV/CAP dal momento in cui è convenuto il prolungamento;
 - c. che esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività remunerativa principale, o esercitano un'attività remunerativa indipendente a titolo principale;
 - d. che sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell'AI.
5. La CPV/CAP può esentare dall'assicurazione obbligatoria i collaboratori che non hanno o presumibilmente non avranno un'occupazione duratura in Svizzera e che all'estero sono sufficientemente assicurati, sempre che inoltrino la relativa richiesta presso la CPV/CAP. Rimangono riservate le disposizioni di trattati internazionali.
6. Su richiesta del membro collettivo, il Consiglio di fondazione può decidere su ulteriori eccezioni e rispettando le disposizioni della LPP.

Art. 4 Inizio dell'assicurazione

1. La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il collaboratore prende servizio, non prima comunque del 1° gennaio che segue il 17° compleanno.
2. Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno o coincide con lo stesso, la persona assicurata è coperta per i rischi di decesso e d'invalidità (assicurazione rischio). A partire dal 1° gennaio che segue il 24° compleanno, sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione completa).

Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio

1. Al momento dell'entrata in servizio, la nuova persona assicurata deve chiedere il trasferimento dei suoi averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.
2. Inoltre il collaboratore deve informare il membro collettivo sulla sua situazione personale in fatto di previdenza. In genere questo accade fornendo il conteggio dell'istituto di previdenza precedente. Segnatamente si devono comunicare:
 - a. il nome e l'indirizzo dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro;
 - b. l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita, l'importo dell'averi di vecchiaia minimo LPP, nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni. I salariati che il 1° gennaio 1995 avevano già compiuto 50 anni e non conoscono l'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni, comunicheranno l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio 1995 nonché la data alla quale detto importo è stato calcolato;
 - c. se è sposato, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio; i collaboratori che il 1° gennaio 1995 erano già sposati e non conoscono l'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio, comunicheranno l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio 1995, nonché la data alla quale detto importo è stato calcolato;
 - d. l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
 - e. l'importo eventualmente costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratorio;
 - f. gli importi e le date degli eventuali acquisti volontari di prestazioni effettuati negli ultimi tre anni che precedono la data d'affiliazione alla CPV/CAP.
3. Il membro collettivo è obbligato a trasmettere immediatamente alla CPV/CAP le informazioni del collaboratore ai sensi del capoverso 2 insieme ai dati di stato civile completi.

Art. 6 Fine dell'assicurazione

1. L'assicurazione presso la CPV/CAP ha fine quando termina il rapporto di lavoro per un motivo diverso dall'invalidità, dal pensionamento di vecchiaia o dal decesso. Rimane riservato l'articolo 7 capoverso 5.
2. La persona assicurata rimane assicurata per i rischi d'invalidità e di decesso durante il mese che segue la risoluzione del rapporto di previdenza, tuttavia non oltre il momento in cui è affiliata ad un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni corrispondono alle prestazioni assicurate alla fine del rapporto di lavoro. In ogni caso, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP si estingue trascorso un mese.

Art. 7 Vacanze non retribuite e assicurazione esterna

1. In caso di vacanze non retribuite, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP è mantenuta al medesimo livello in vigore all'inizio delle vacanze.
2. Durante le vacanze, l'aver di vecchiaia continua ad essere alimentato mediante gli accrediti di vecchiaia relativi all'ultimo salario assicurato. Le prestazioni rischio assicurate corrispondono a quelle fissate all'inizio delle vacanze.
3. I contributi relativi al periodo delle vacanze (quota della persona assicurata e quota del membro collettivo) sono dovuti dalla persona assicurata. I contributi scadono alla fine delle vacanze. Per il conteggio della prestazione d'uscita minima, i contributi di risparmio dovuti per il periodo delle vacanze sono considerati un deposito personale.
4. Se la persona assicurata rinuncia al pagamento dei contributi, l'aver di vecchiaia non viene ulteriormente alimentato e i contributi rischio vengono addebitati all'aver di vecchiaia alla fine delle vacanze non retribuite.
5. Su richiesta della direzione, una persona assicurata può rimanere affiliata alla CPV/CAP in qualità di assicurato esterno al massimo per il periodo di 24 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro, sempre che non venga stipulato un nuovo rapporto di previdenza altrove. Le prestazioni corrispondono alle prestazioni assicurate alla fine del rapporto di lavoro. La persona assicurata deve versare i contributi interi (quota del collaboratore e quota del datore di lavoro).

Art. 8 Passaggio ad un altro membro collettivo

1. Di norma, il passaggio di una persona assicurata da un membro collettivo all'altro è preso in considerazione per il primo di un mese.
2. Al passaggio, l'assicurazione completa è assunta senza variazioni.
3. La CPV/CAP conteggia pro rata i contributi dell'anno corrente con il membro collettivo precedente e con quello nuovo. L'adeguamento dell'assicurazione a eventuali variazioni del salario è effettuata in seguito.
4. Se eventuali quote del collaboratore per accrediti retroattivi non sono ancora state dedotte dal salario della persona assicurata, per la prosecuzione le deduzioni in sospeso della persona assicurata presso il precedente membro collettivo vengono trasferite e conteggiate al nuovo membro collettivo, mentre le quote del datore di lavoro restano addebitate al membro collettivo che ha concesso l'aumento del salario.

IV BASI E DEFINIZIONI

Art. 9 Forme assicurative

- Di comune accordo con la CPV/CAP, il membro collettivo sceglie la forma assicurativa determinante per i suoi collaboratori. Ha le seguenti possibilità di scelta:

	Forma assicurativa N	Forma assicurativa B	Forma assicurativa K
Deduzione di coordinamento	il 29% del salario annuo determinante	ai sensi della LPP	il 150% dell'importo di coordinamento LPP
Limitazione del salario determinante	il dècuplo del limite superiore secondo l'articolo 8 LPP	il limite superiore secondo l'articolo 8 LPP	il dècuplo del limite superiore secondo l'articolo 8 LPP
Limitazione della pensione d'invalidità assicurata (all'affiliazione e in caso di acquisto)	al 65% del salario assicurato	senza	al 65% del salario assicurato
Avere di eccedenza (art. 15)	ammesso	non ammesso	ammesso
Accrediti retroattivi	di regola	senza	di regola

- La forma assicurativa K vale per i salari annui determinanti per i quali la coordinazione del 29% del salario annuo determinante supera il 150% dell'importo di coordinamento LPP.
- Il Consiglio di fondazione può approvare piani assicurativi diversi dalle forme N, B e K, sempre che i principi della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 1 LPP siano rispettati. Il principio della collettività richiede in particolare che sia assicurato o tutto il personale del membro collettivo o una categoria di personale del membro collettivo definita secondo criteri oggettivi per ogni forma assicurativa.

Art. 10 Salario annuo determinante

- Il salario annuo determinante corrisponde al salario determinante per l'AVS dell'anno in corso. Vanno tenute in considerazione le parti del salario di carattere regolare: supplementi per turni, per lavori sporchevoli, per lavori in frigo, per pericoli, ecc. Se la persona assicurata è in servizio da meno di un anno presso il membro collettivo, è considerato il salario annuo determinante che avrebbe riscosso in un anno intero.
- I salari mancati per malattia, infortunio, maternità, servizio militare o civile non possono essere detratti dal salario annuo determinante. Per il conteggio del salario annuo determinante vengono trascurate le parti occasionali, come le gratifiche per anzianità o le

indennità per ore straordinarie. Sono determinanti le regolamentazioni secondo il contratto di lavoro. Gli assegni per figli e prestazioni simili non fanno parte del salario annuo determinante ai sensi del presente regolamento.

- Per le persone assicurate con salario a ore il salario annuo determinante corrisponde al salario soggetto all'AVS dell'anno precedente (eventualmente rapportato all'anno intero), tenendo conto delle modifiche già concordate per l'anno in corso.
- Per le persone assicurate il cui salario soggetto all'AVS non può essere determinato in anticipo, il salario determinante è fissato in base all'ultimo salario conosciuto. La CPV/CAP considera inoltre le modifiche già concordate per l'anno in corso.
- La CPV/CAP non assicura le parti del salario percepite da una persona assicurata presso un datore di lavoro non membro collettivo della CPV/CAP.
- Il salario annuo determinante massimo è pari al dècuplo dell'importo limite superiore ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LPP.

Art. 11 Salario assicurato

- Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotta la deduzione di coordinamento. L'importo della deduzione di coordinamento è conteggiato a dipendenza della forma assicurativa (art. 9). Il salario assicurato è la base per il conteggio dei contributi e degli accrediti di vecchiaia.
- Il salario assicurato è fissato per la prima volta all'affiliazione alla CPV/CAP, in seguito all'inizio di ogni anno civile (fatta riserva del cpv. 4). Le modifiche del salario che avvengono nel corso dell'anno civile sono considerate dalla CPV/CAP soltanto nell'anno civile seguente. Rimangono riservate le variazioni del grado d'occupazione.
- Se sopravviene un caso assicurativo, la CPV/CAP è disposta ad assicurare a condizioni regolari con effetto retroattivo un eventuale aumento del salario avvenuto nel corso dell'anno e non ancora considerato, tenendo conto di eventuali accrediti retroattivi che scadono a tale momento.
- Se il salario annuo di una persona assicurata viene ridotto e di conseguenza il suo salario assicurato dovrebbe essere ugualmente ridotto, tale misura non si applica fintanto che la persona assicurata e il membro collettivo sono disposti a mantenere ulteriormente invariato l'importo dei loro contributi. In caso contrario, il salario assicurato è adeguato al salario annuo ridotto ai sensi delle presenti disposizioni. Un salario assicurato superiore al salario annuo AVS è ammesso al massimo per due anni.

Art. 12 Età di pensionamento

1. Il pensionamento di vecchiaia è ammesso fra il 58° e il 65° compleanno.
2. In caso di proseguimento dell'attività remunerativa presso il membro collettivo oltre il 65° compleanno, il pensionamento di vecchiaia avviene al più tardi al 70° compleanno.
3. In caso di ristrutturazioni aziendali, il Consiglio di fondazione può fissare un pensionamento di vecchiaia anteriore a quello specificato al capoverso 1.

Art. 13 Età di pensionamento tecnica

1. L'età di pensionamento tecnica è raggiunta il primo giorno del mese che segue il 65° compleanno. L'età di pensionamento tecnica è determinante per il conteggio delle prestazioni rischio.

Art. 14 Avere di vecchiaia

1. Per ogni persona assicurata attiva o invalida è costituito un avere di vecchiaia individuale. L'avere di vecchiaia è composto di:
 - a. prestazioni di libero passaggio apportate, sempre che le stesse non siano attribuite all'avere di eccedenza (art. 20);
 - b. depositi personali (art. 20);
 - c. accrediti di vecchiaia annui della persona assicurata e del membro collettivo (art. 18);
 - d. accrediti supplementari della CPV/CAP (art. 19);
 - e. accrediti retroattivi della persona assicurata e del membro collettivo (art. 58);
 - f. fondi depositati per raggiungere un determinato obiettivo di prestazione al pensionamento di vecchiaia.
2. Gli acquisti della persona assicurata attiva (prestazione di libero passaggio e depositi personali), nonché i contributi retroattivi fruttano immediatamente interessi. Gli accrediti di vecchiaia fruttano interessi a partire dal 1° gennaio che segue la loro scadenza.
3. I prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e i trasferimenti di prestazioni di libero passaggio in seguito a divorzio sono addebitati all'avere di vecchiaia.
4. Il tasso d'interesse per gli averi di vecchiaia della CPV/CAP è fissato annualmente dal Consiglio di fondazione per l'anno successivo. Gli averi di vecchiaia ai sensi della LPP fruttano interessi almeno al tasso LPP prescritto dal Consiglio federale.

Art. 15 Avere di eccedenza

1. Per le persone assicurate nelle forme assicurative N e K (art. 9) con accrediti retroattivi (art. 58) è gestito un avere di eccedenza, sempre che le loro prestazioni di libero passaggio apportate all'affiliazione alla CPV/CAP superino l'importo necessario al finanziamento di una pensione d'invalidità pari al 65% del salario assicurato.
2. L'avere di eccedenza frutta gli stessi interessi dell'avere di vecchiaia della CPV/CAP (art. 14). L'avere di eccedenza non è in alcun caso alimentato mediante accrediti di vecchiaia.
3. L'avere di eccedenza non è considerato per il conteggio della prestazione assicurata nel periodo di attività; è invece considerato per comprovare le prestazioni minime ai sensi della LPP.
4. L'avere di eccedenza viene accreditato all'avere di vecchiaia:
 - a. prima del versamento di un prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e del trasferimento della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio;
 - b. prima del conteggio della prestazione di libero passaggio alla fine del rapporto di lavoro;
 - c. per l'acquisto della persona assicurata fino al limite massimo regolamentare, se in seguito alla modifica della coordinazione o del grado di occupazione il limite inferiore pari al 65% non è più raggiunto.
5. L'avere di eccedenza può essere utilizzato:
 - a. al passaggio a una forma assicurativa senza accrediti retroattivi (art. 9);
 - b. per saldare la quota della persona assicurata di accrediti retroattivi (art. 58), se la persona assicurata lo desidera;
 - c. per aumentare le prestazioni in un caso assicurativo;
 - d. come importo in capitale al pensionamento di vecchiaia, in caso d'invalidità nella misura del grado d'invalidità della CPV/CAP (art. 31); al decesso della persona assicurata si applicano le disposizioni sul capitale al decesso ai sensi degli articoli 42 e seguenti;
 - e. per l'acquisto dell'obiettivo massimo di prestazione da parte della persona assicurata in caso di modifiche della coordinazione o del grado di occupazione.

Art. 16 Avere supplementare

1. Una persona assicurata attiva può aprire un conto di risparmio complementare per il pensionamento anteriore al 65° compleanno (avere supplementare). Esso ha lo scopo di compensare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anteriore al 65° compleanno. L'avere supplementare è alimentato mediante gli acquisti della persona assicurata ed eventuali attribuzioni. Esso frutta interessi pari a quelli accreditati sull'avere di vecchiaia della CPV/CAP (art. 14).
2. Gli acquisti della persona assicurata non possono essere accreditati all'avere supplementare prima che la persona assicurata abbia acquistato le prestazioni regolamentari complete (art. 20 cpv. 1).
3. Il deposito personale a favore dell'avere supplementare (compreso l'avere di eccedenza ai sensi dell'art. 15) non può superare la differenza, scontata al momento dell'acquisto, fra l'avere di vecchiaia necessario per le prestazioni massime ai sensi dell'articolo 20, proiettato all'età tecnica di pensionamento, e l'avere di vecchiaia necessario per le stesse prestazioni al momento del pensionamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 26.
4. Per le persone assicurate che hanno raggiunto l'età di pensionamento ai sensi dell'articolo 12, l'importo massimo è determinato in base ad un pensionamento immediato. Allorché sono raggiunti gli importi massimi dell'avere di vecchiaia e dell'avere supplementare, non vengono più effettuati accrediti a favore dell'avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia non sono più dovuti.
5. In caso di prelievo anticipato nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, si utilizza in primo luogo l'avere supplementare, in seguito l'avere di vecchiaia della persona assicurata. Un eventuale rimborso è destinato in primo luogo ad alimentare l'avere di vecchiaia.
6. L'avere supplementare è esigibile in caso di pensionamento, di decesso o di uscita. L'importo acquisito è versato oltre alle altre prestazioni definite secondo il presente regolamento.
7. L'importo dell'avere supplementare è versato come segue:
 - a. in caso di pensionamento: alla persona assicurata, o sotto forma di una pensione di vecchiaia e/o pensione transitoria, o sotto forma di capitale (a scelta della persona assicurata);
 - b. in caso di decesso: al coniuge superstite, in mancanza dello stesso agli aventi diritto al capitale al decesso ai sensi degli articoli 42 e seguenti, sotto forma di capitale;
 - c. in caso di invalidità: alla persona assicurata, sotto forma di capitale;
 - d. in caso di uscita: a favore della persona assicurata secondo gli articoli 47 e seguenti.

8. L'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato al massimo del 5%. Le prestazioni in capitale sono commutate in pensioni equivalenti in base a calcolo attuariale. L'eventuale parte eccedente è devoluta a favore della CPV/CAP.

Art. 17 Assicurazione complementare

1. Il Consiglio di fondazione della CPV/CAP può concedere ad un membro collettivo, su richiesta, la possibilità di costituire un'assicurazione complementare per i suoi collaboratori assicurati. La cerchia delle persone assicurate è fissata secondo criteri collettivi.
2. Il salario assicurato è pari a 12000 franchi. Gli accrediti di vecchiaia e i contributi corrispondono ai tassi fissati agli articoli 18 e 57.
3. La persona assicurata ha diritto alle seguenti prestazioni dell'assicurazione complementare:
 - a. al pensionamento di vecchiaia: la somma degli accrediti di vecchiaia con interessi è utilizzata per aumentare le prestazioni di vecchiaia o le pensioni transitorie;
 - b. in caso di invalidità: corresponsione di una pensione complementare annua pari a 7800 franchi e di una pensione per figli annua pari a 1950 franchi, la quale, in caso di decesso della persona invalida, è sostituita da una pensione per orfani dello stesso importo. Al decesso della persona invalida sorge inoltre il diritto ad una pensione vedovile pari a 5460 franchi;
 - c. in caso di decesso: corresponsione di un capitale al decesso complementare unico, pari a 12 volte la pensione d'invalidità (93600 franchi);
 - d. in caso di uscita: la somma dell'avere di vecchiaia con interessi; essa fa parte della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 49.

Art. 18 Accrediti di vecchiaia

1. Hanno diritto ad accrediti di vecchiaia le persone assicurate nell'assicurazione completa (art. 4). Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati al loro avere di vecchiaia.
2. Gli accrediti di vecchiaia annui sono fissati in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita) della persona assicurata, come segue:

Età	Accrediti di vecchiaia
25 – 31 anni	8%
32 – 41 anni	11%
42 – 51 anni	16%
52 anni – 65° compleanno	19%
65° compleanno – 70° compleanno (art. 26)	8%*

* Qualora il membro collettivo decida di finanziare ulteriormente gli accrediti di vecchiaia.

Art. 19 Accrediti supplementari della CPV/CAP

1. Alle sue persone assicurate attive, la CPV/CAP può concedere accrediti supplementari con scadenza il 1° gennaio.
2. L'importo degli accrediti supplementari è fissato dal Consiglio di fondazione tenendo conto della situazione finanziaria della CPV/CAP e dell'adeguamento delle pensioni correnti (art. 24).
3. L'importo degli accrediti supplementari della CPV/CAP è conteggiato in percentuale degli averi di vecchiaia, di eccedenza e supplementare disponibili il 31 dicembre del rispettivo anno precedente. Il Consiglio di fondazione fissa un tasso percentuale comune per gli accrediti supplementari di tutte le persone assicurate attive.

Art. 20 Acquisto di prestazioni previdenziali

1. Mediante le prestazioni di libero passaggio trasferite alla CPV/CAP vengono acquistate prestazioni previdenziali, con valuta data di trasferimento, in quanto le prestazioni di libero passaggio sono accreditate all'avere di vecchiaia della persona assicurata. Le prestazioni acquistate in questa maniera non devono comportare una pensione d'invalidità superiore al 65% del salario assicurato al momento dell'acquisto; la parte della prestazione di libero passaggio trasferita che supera detto importo è accreditata all'avere di eccedenza.

2. Di regola, le assicurazioni coordinate ai sensi della LPP o quelle che in base alla pratica attuariale del membro collettivo non sono rifinanziate mediante accrediti retroattivi, non sono soggette alla limitazione ai sensi del capoverso 1. La direzione della CPV/CAP decide su eventuali eccezioni.
3. Dopo il trasferimento dei loro averi di previdenza alla CPV/CAP, le persone assicurate nell'assicurazione completa possono acquistare prestazioni previdenziali supplementari mediante depositi personali. L'acquisto mediante depositi personali è ammesso se la pensione d'invalidità assicurata è inferiore al 65% del salario assicurato.
4. La persona assicurata può pagare in contanti o a rate l'importo dell'acquisto. Se sceglie il pagamento a rate, le modalità del pagamento sono fissate in una convenzione fra la CPV/CAP e la persona assicurata. Le rate stipulate includono, oltre agli interessi, anche un premio rischio per l'ammortamento del debito in caso d'invalidità o decesso. È determinante per il conteggio dell'acquisto la data del trasferimento o della stipulazione della convenzione.
5. La persona assicurata deve pronunciarsi entro 60 giorni dall'affiliazione alla CPV/CAP se desidera finanziare l'acquisto con pagamento a rate. Scaduto questo termine, si suppone che la persona assicurata rinunci a questa possibilità.
6. Scaduti i 60 giorni ai sensi del capoverso 5, la persona assicurata può in ogni momento acquistare prestazioni previdenziali nel quadro previsto al capoverso 3, a proprie spese e in contanti. In questo caso, per il conteggio dell'acquisto massimo è determinante il suo salario assicurato al momento dell'acquisto. Gli acquisti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tutti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni; in deroga a tale disposizione, gli acquisti volontari dopo il 55° compleanno sono ammessi, sempre che, insieme ai prelievi anticipati, non superino i diritti previdenziali massimi regolamentari.
7. Inoltre la persona assicurata può acquistare prestazioni di vecchiaia fino all'importo massimo ammesso per l'età di pensionamento tecnica (art. 16).
8. Per le persone assicurate provenienti dall'estero che non erano mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero l'importo annuo d'acquisto non deve superare il 20% del salario assicurato. Il periodo d'assicurazione trascorso presso un istituto di previdenza precedente è tenuto in considerazione per il calcolo del termine di 5 anni.

9. Dall'importo massimo d'acquisto vanno dedotti:
 - a. gli averi di libero passaggio della persona assicurata che non dovevano essere trasferiti in un istituto di previdenza in base agli articoli 3 e 4 capoverso 2^{bis} LFLP;
 - b. la parte degli averi del pilastro 3a superiori alla somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni, compresi gli interessi.
10. Le prestazioni che risultano da un acquisto non possono essere rimosse sotto forma di capitale durante i tre anni che seguono la data del relativo acquisto (nemmeno sotto forma di prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni).
11. I riacquisti in caso di divorzio sono esclusi dai limiti specificati al capoverso 6 e al capoverso 10.
12. Prima dell'acquisto, la persona assicurata deve consegnare alla CPV/CAP una dichiarazione scritta in merito al capoverso 8, nonché gli eventuali documenti necessari.
13. Se il datore di lavoro finanzia tutto o parte dell'acquisto di prestazioni previdenziali, fra la CPV/CAP, il membro collettivo e la persona assicurata è stipulata una convenzione. Tale convenzione prevede segnatamente che in caso d'uscita della persona assicurata entro 10 anni dall'acquisto, l'importo pagato dal datore di lavoro venga dedotto dalla prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 49, in proporzione di 1/10 per ogni anno che alla fine del rapporto di lavoro manca ai 10 anni, conteggiati dall'effettiva data d'entrata. La deduzione per una frazione d'anno viene conteggiata pro rata temporis. La parte non attribuita alla persona assicurata è considerata riserva per contributi del datore di lavoro.

V PRESTAZIONI DELLA CPV/CAP

PARTE GENERALE

Art. 21 Affermazione dei diritti

1. Tutti i diritti a prestazioni nei confronti della CPV/CAP vengono fatti valere dal membro collettivo, fatta eccezione delle mutazioni di prestazioni in corso.
2. Il membro collettivo è obbligato a richiedere all'avente diritto tutti i documenti pretesi dalla CPV/CAP per controllare il diritto a prestazioni e a inoltrarli alla CPV/CAP. Se il membro collettivo o l'avente diritto non presenta tali documenti, la CPV/CAP può sospendere il pagamento delle prestazioni.

Art. 22 Corresponsione delle prestazioni

1. La CPV/CAP corrisponde le sue prestazioni come segue:
 - a. le pensioni: mensilmente, posticipatamente alla fine di ogni mese;
 - b. le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dalla loro scadenza, non prima comunque di essere entrata in possesso di tutti i documenti richiesti per il controllo del diritto a prestazioni.
2. Di norma, il pagamento delle prestazioni previdenziali della CPV/CAP è effettuato direttamente all'avente diritto, non in contanti. Il luogo d'adempimento per il pagamento è la sede della CPV/CAP. Rimangono riservate le disposizioni di trattati internazionali.
3. Se il trasferimento di pensioni all'estero non può essere assicurato o se sorgono indizi che l'articolo 74 (obbligo di informazione della persona assicurata e dell'avente diritto) non si può far valere a causa di un domicilio all'estero, in casi eccezionali la CPV/CAP è autorizzata a pagare una prestazione in capitale relativa al controvalore della pensione. La conversione è effettuata conformemente alle basi attuariali della CPV/CAP.
4. Se risulta che la CPV/CAP ha fissato prestazioni o contributi in modo errato, la CPV/CAP ha il diritto di effettuare la correzione necessaria con effetto immediato. La direzione della CPV/CAP si pronuncia in merito a eventuali pagamenti retroattivi o a richieste di rimborso di prestazioni troppo elevate o troppo basse, nonché di contributi riscossi erroneamente.
5. Se la CPV/CAP è tenuta a corrispondere prestazioni ai superstiti o d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita ad un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, tale prestazione d'uscita le deve essere restituita nella misura in cui essa è necessaria alla corresponsione delle prestazioni ai superstiti o d'invalidità. In mancanza di restituzione, la CPV/CAP ridurrà le prestazioni ai superstiti e d'invalidità.

6. Se la CPV/CAP è tenuta a versare un anticipo perché l'istituto di previdenza competente per il pagamento delle prestazioni non è ancora stato determinato in modo definitivo e la CPV/CAP rappresenta l'ultimo istituto presso il quale la persona assicurata era affiliata, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Se in seguito risulta che la CPV/CAP non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.
7. Se la CPV/CAP è tenuta a versare prestazioni perché la persona assicurata è diventata invalida a seguito di un'infermità congenita o quando era minorenni, ed era assicurata presso la CPV/CAP al momento in cui l'incapacità di lavoro si è aggravata, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP.
8. La CPV/CAP può esigere da un invalido parziale o totale o dai superstiti di una persona assicurata deceduta la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla CPV/CAP, fatta riserva della surrogazione ai sensi della LPP. La CPV/CAP ha il diritto di sospendere le sue prestazioni finché tale cessione non è stata effettuata.
9. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso della persona assicurata è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto, o se la persona assicurata si oppone a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, la CPV/CAP può ridurre le sue prestazioni, tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI.
10. Il diritto a prestazioni della CPV/CAP non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Il diritto a prestazioni non può essere compensato con crediti ceduti alla CPV/CAP dal membro collettivo che se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.
11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 35a capoverso 2 e dell'articolo 41 LPP in merito alla prescrizione.

Art. 23 Riduzione delle prestazioni in caso di sovrassicurazione

1. Se le prestazioni della CPV/CAP a una persona invalida o ai superstiti di una persona assicurata deceduta, insieme alle prestazioni elencate al capoverso 2, superano il 100% del salario annuo determinante riscosso presso il membro collettivo, la CPV/CAP riduce le sue prestazioni conformemente. Per il conteggio del massimo del 100% del salario annuo determinante, non si considerano eventuali sussidi per figli e assegni simili.

2. Si considerano le seguenti prestazioni di terzi:
 - a. le prestazioni dell'AVS e dell'AI;
 - b. le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria;
 - c. le prestazioni dell'assicurazione militare;
 - d. le prestazioni di istituti d'assicurazione sociale esteri;
 - e. le prestazioni di altre assicurazioni i cui premi sono stati finanziati almeno in ragione del 50% dal membro collettivo, fatta riserva di regolamentazioni particolari del membro collettivo per determinate categorie di personale;
 - f. gli eventuali pagamenti del salario da parte del membro collettivo o le indennità sostitutive;
 - g. il reddito che un invalido totale o parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o che potrebbe ancora riscuotere nel quadro di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile.
3. Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità non sono considerati.
4. Le prestazioni al coniuge superstite e agli orfani vengono cumulate.
5. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare rifiutano o riducono le loro prestazioni perché il caso assicurato è stato causato dall'avente diritto, per il conteggio della sovrassicurazione si considerano per intero le prestazioni delle suddette assicurazioni.
6. In caso di riduzione a seguito del divorzio o nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, si considerano le prestazioni che sarebbero dovute se la persona assicurata non avesse subito alcuna riduzione.
7. Per determinare un'eventuale sovrassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in pensioni conformemente alle basi tecniche della CPV/CAP.
8. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare proseguono il versamento di una pensione d'invalidità oltre l'età di pensionamento AVS ordinaria, la pensione di vecchiaia dovuta dalla CPV/CAP da tale data è considerata, per l'applicazione del presente articolo, una pensione d'invalidità.
9. In caso di riduzione delle prestazioni della CPV/CAP, le stesse vengono ridotte tutte nella medesima proporzione.
10. La riduzione sarà riveduta qualora le condizioni subissero una modifica notevole.
11. L'eventuale parte delle prestazioni assicurate ma non versate è devoluta a favore della CPV/CAP.

Art. 24 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

1. Le pensioni di vecchiaia, ai superstiti e d'invalidità della CPV/CAP vengono adeguate nell'ambito delle possibilità finanziarie della CPV/CAP.

2. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno sull'importo dell'adeguamento. Esso pubblica la sua decisione nel rapporto di gestione.
3. L'adeguamento ha per conseguenza un rispettivo aumento del capitale di copertura.
4. I membri collettivi hanno inoltre la possibilità di versare, tramite la CPV/CAP e sotto la propria responsabilità e a proprie spese, ulteriori prestazioni ai pensionati, di genere periodico o unico.
5. Rimangono riservate le disposizioni minime LPP.

Art. 25 Prestazione in capitale in luogo di pensioni

1. Al momento del pensionamento, ogni persona assicurata attiva può percepire sotto forma di liquidazione in capitale al massimo la metà del suo avere di vecchiaia. L'aver di vecchiaia disponibile per la liquidazione in capitale va ridotto della quota degli eventuali prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o in seguito a divorzio che non sono stati rimborsati.
2. Al momento del pensionamento di vecchiaia, una persona assicurata la cui pensione di vecchiaia non supera il 10% della rendita di vecchiaia semplice massima AVS può richiedere una liquidazione totale in capitale in luogo della pensione.
3. Per le persone che percepiscono una pensione d'invalidità parziale, le presenti disposizioni si applicano alla parte attiva dell'assicurazione.
4. La richiesta di liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia va inoltrata per iscritto alla CPV/CAP al più tardi sei mesi prima del pensionamento. A partire da questo termine la richiesta di liquidazione in capitale è irrevocabile. Le persone assicurate sposate devono presentare il consenso scritto del coniuge.
5. Se le pensioni annue della CPV/CAP non superano il 10% delle relative rendite minime AVS/AI, la liquidazione in capitale da parte della CPV/CAP avviene automaticamente.
6. Con il versamento dell'intero avere di vecchiaia, si estingue ogni diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP. Con il versamento di una parte dell'aver di vecchiaia, il diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP si estingue in proporzione.
7. Il versamento in capitale è ammesso solo al momento del pensionamento o del pensionamento parziale.
8. In caso di pensionamento parziale, il versamento in capitale è ammesso al massimo per due fasi di pensionamento parziale.
9. Rimane riservato l'articolo 20 capoverso 10.

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Art. 26 Diritto alla pensione

1. È corrisposta una prestazione di vecchiaia a tutte le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina nel periodo fra il 58° e il 65° compleanno e che non chiedono il trasferimento della loro prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro. Sono riservati il capoverso 2 e l'articolo 12 capoverso 3.
2. Un pensionato di vecchiaia può differire la corresponsione della sua pensione di vecchiaia, ma non oltre il 65° compleanno. Il versamento di contributi nel periodo di differimento non è ammesso.
3. Le persone assicurate che proseguono la loro attività remunerativa oltre l'età di 65 anni presso un membro collettivo, continuano ad essere assicurate finché termina la loro attività remunerativa, ma in ogni caso non oltre il 70° compleanno.

Art. 27 Importo della pensione di vecchiaia

1. L'importo annuo della pensione di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento in cui inizia il versamento della pensione, moltiplicato per l'aliquota di conversione che corrisponde all'età della persona assicurata (calcolata in anni e mesi) a tale data:

Età	Aliquota di conversione
58	5.35%
59	5.50%
60	5.65%
61	5.80%
62	5.95%
63	6.10%
64	6.25%
65	6.40%
66	6.55%*
67	6.70%*
68	6.85%*
69	7.00%*
70	7.15%

* in caso di proseguimento dell'attività remunerativa oltre il 65° compleanno.

2. Un mese d'età ai sensi del capoverso 1 corrisponde dunque al valore dello 0.0125%.

Art. 28 Pensionamento parziale

1. A partire dal 58° compleanno, la persona assicurata può chiedere la corresponsione di una pensione di vecchiaia

parziale, sempre che il suo grado d'occupazione diminuisca almeno in ragione del 20% rispetto all'occupazione a tempo pieno. Il grado di pensionamento corrisponde alla riduzione del grado d'occupazione.

2. In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di pensionamento:
 - a. per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, la persona assicurata è considerata un pensionato;
 - b. per l'altra parte la persona assicurata è considerata un assicurato attivo.
3. Ad ogni ulteriore riduzione del grado d'occupazione almeno in ragione del 20% dell'occupazione a tempo pieno, la persona assicurata può chiedere la corresponsione di una pensione di vecchiaia parziale supplementare.

Art. 29 Pensione transitoria e pensione ponte

1. Una persona assicurata che dispone di un avere supplementare (art. 16) o di un'assicurazione complementare (art. 17) e che va in pensione dopo il 58° compleanno, può chiedere la corresponsione di una pensione transitoria della CPV/CAP a partire dal momento del pensionamento. La pensione transitoria è corrisposta al massimo fino all'età di pensionamento AVS ordinaria.
2. Se il beneficiario di una pensione transitoria decede nel periodo di corresponsione, l'importo della parte finanziata dalla persona assicurata non ancora utilizzato a tale momento è versato agli aventi diritto del capitale al decesso ai sensi degli articoli 42 e seguenti.
3. Una persona assicurata che va in pensione dopo il 58° compleanno, può chiedere la corresponsione di una pensione ponte della CPV/CAP a partire dal momento del pensionamento.
4. La pensione ponte viene corrisposta fino al decesso della persona assicurata o finché sorge il diritto a una pensione dell'AI, al massimo comunque fino all'età di pensionamento AVS ordinaria.
5. La persona assicurata può scegliere liberamente l'importo annuo della pensione ponte, sempre che non superi i due limiti seguenti:
 - a. la pensione ponte non può superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS che corrisponde all'ultimo salario annuo intero;
 - b. l'importo della pensione ponte scelto non deve comportare una riduzione della pensione di vecchiaia, conformemente alla seguente tabella, superiore ad un quarto della pensione di vecchiaia intera.

Riduzione annua a vita della pensione di vecchiaia a partire dal momento del pensionamento, in caso di corresponsione di una pensione ponte annua di 1000 franchi

Durata di corresponsione fino all'età di pensionamento AVS	Riduzione a vita della pensione di vecchiaia
7 anni	339.-
6 anni	303.-
5 anni	264.-
4 anni	220.-
3 anni	173.-
2 anni	120.-
1 anno	63.-

- Per le frazioni d'anno di corresponsione, le quote di riduzione di cui sopra vengono interpolate in modo lineare.
- Se una persona a beneficio di una pensione ponte decede prima di raggiungere il termine determinante per il conteggio della riduzione a vita, o se sorge il diritto ad una pensione d'invalidità, le prestazioni ridotte sono maggiorate della quota di copertura della pensione ponte non riscossa.
- Se la CPV/CAP corrisponde una prestazione supplementare in caso di pensionamento anticipato nel quadro della relativa regolamentazione di un membro collettivo, il costo di tale prestazione va a carico del membro collettivo.

PENSIONE D'INVALIDITÀ

Art. 30 Riconoscimento dell'invalidità

- Se una persona assicurata è riconosciuta invalida dall'AI, viene considerata invalida anche dalla CPV/CAP, sempre che sia stata assicurata presso la CPV/CAP al momento in cui si è verificata l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. Rimangono riservate le decisioni dell'AI ovviamente insostenibili.
- Dopo il pensionamento di vecchiaia la persona assicurata non può più essere riconosciuta invalida dalla CPV/CAP, a meno che l'inizio dell'invalidità ai sensi dell'AI non si sia verificato prima del pensionamento.
- La CPV/CAP può fare opposizione alla decisione dell'AI.

Art. 31 Diritto alla pensione

- Il diritto alla pensione d'invalidità della CPV/CAP sorge quando inizia il diritto alla rendita dell'AI federale e si estingue quando termina il diritto alla rendita dell'AI, al più tardi tuttavia quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento AVS ordinaria, in quanto, a partire da tale data, la persona assicurata ha diritto ad una pensione di vecchiaia dello stesso importo.

- La CPV/CAP si riserva il diritto di non corrispondere la pensione d'invalidità della CPV/CAP fintanto che la persona assicurata riscuote il suo salario o le indennità sostitutive, sempre che le stesse corrispondano almeno all'80% dell' suo salario e siano state finanziate dal membro collettivo almeno in ragione del 50%.
- Per determinare il grado d'invalidità della CPV/CAP, essa si basa sul grado d'invalidità dell'AI.

Grado d'invalidità dell'AI	Grado d'invalidità della CPV/CAP	Percentuale del grado di assicurazione residuo
Inferiore al 40%	0% (nessuna pensione)	100%
dal 40%	25%	75%
dal 50%	50%	50%
dal 60%	75%	25%
dal 70%	100% (pensione intera)	0%

Art. 32 Importo della pensione d'invalidità

- L'importo della pensione d'invalidità intera corrisponde alla pensione di vecchiaia alla quale la persona assicurata avrebbe diritto al momento in cui raggiunge l'età di pensionamento tecnica (art. 13).
- Le basi per il conteggio della pensione d'invalidità sono l'ultimo salario assicurato della persona assicurata prima dell'insorgere dell'invalidità ai sensi dell'articolo 31 e il suo avere di vecchiaia proiettato. L'avere di vecchiaia proiettato corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del riconoscimento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di vecchiaia, con interessi, che sarebbero stati attribuiti alla persona assicurata fino all'età di pensionamento tecnica (art. 13), se fosse rimasta in servizio fino a tale data con il suo ultimo salario assicurato.
- In caso d'invalidità parziale, l'importo della pensione intera è moltiplicato per il grado d'invalidità della CPV/CAP. La persona assicurata che percepisce una pensione d'invalidità parziale della CPV/CAP è considerata
 - invalida per la parte del salario assicurato all'inizio dell'inabilità al lavoro che corrisponde alla percentuale della rendita AI;
 - attiva per la parte del salario assicurato che corrisponde al grado dell'assicurazione attiva residua. Per questa parte è dovuta una prestazione d'uscita alla fine del rapporto di lavoro.

Art. 33 Modifica del grado d'invalidità

- Se in base ad una modifica del grado d'invalidità sorge un altro diritto alla rendita dell'AI o se cambia il grado d'invalidità fissato dalla CPV/CAP, le prestazioni della CPV/CAP sono adeguate conformemente.

2. Se una persona invalida parziale è uscita con la parte attiva dell'assicurazione, e la modifica del grado d'invalidità non è di competenza del nuovo istituto di previdenza, la CPV/CAP decide secondo le basi attuariali ed i fatti giuridici.
3. In caso di recupero totale o parziale dell'abilità al lavoro (riattivazione), si tiene conto dell'adeguazione di pensione già concessa sulla parte della pensione d'invalidità corrispondente (art. 24).

Art. 34 Esenzione dai contributi

1. Il diritto all'esenzione dai contributi inizia e termina nello stesso momento del diritto alla pensione d'invalidità. In caso d'invalidità parziale, l'esenzione dai contributi è limitata alla parte del salario assicurato per il quale esiste il diritto alla pensione d'invalidità.
2. L'aver di vecchiaia dei beneficiari di prestazioni d'invalidità della CPV/CAP continua ad essere alimentato per la parte relativa al diritto a prestazioni. Ciò avviene mediante un accredito calcolato al momento in cui la persona assicurata riacquista parzialmente o integralmente l'abilità al lavoro. Tale accredito è calcolato in modo che, insieme agli accrediti di vecchiaia attribuiti alla persona assicurata (art. 18) e in base al salario assicurato determinante all'inizio della corresponsione di prestazioni, ne consegua una pensione assicurata pari all'importo della pensione di base precedentemente corrisposta, maggiorata degli adeguamenti di pensione (art. 24) effettuati durante il periodo di corresponsione delle prestazioni della CPV/CAP.

PENSIONI AI SUPERSTITI

Art. 35 Diritto alla pensione vedovile

1. Se decede una persona assicurata sposata, il coniuge superstite ha diritto ad una pensione dal primo del mese che segue il giorno del decesso, se il coniuge superstite
 - a. deve provvedere al mantenimento di un' o più figli; o
 - b. ha già compiuto 35 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
2. La pensione è corrisposta fino alla fine del mese nel corso del quale l'avente diritto decede o si risposa.
3. Se il coniuge superstite si risposa ha diritto a una liquidazione unica pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue, con la quale si estinguono i suoi diritti nei confronti della CPV/CAP.
4. Se il coniuge superstite non soddisfa le condizioni per la pensione vedovile ai sensi del capoverso 1 e se non sussistono ulteriori diritti a prestazioni ai superstiti, ha diritto ad una liquidazione unica pari all'importo di

3 pensioni vedovili annue o al capitale al decesso secondo gli articoli 42 e seguenti. Con la liquidazione in capitale si estingue ogni altro diritto nei confronti della CPV/CAP.

Art. 36 Importo della pensione vedovile

1. L'importo annuo della pensione vedovile corrisponde:
 - a. se il coniuge deceduto era assicurato attivo: al 70% della pensione d'invalidità assicurata;
 - b. se il coniuge deceduto era invalido: al 70% della pensione d'invalidità corrente;
 - c. se il coniuge deceduto era pensionato: al 70% della pensione di vecchiaia corrente;
 - d. se il coniuge deceduto aveva già compiuto 65 anni ed era ancora attivo presso il membro collettivo: al 70% della pensione di vecchiaia calcolata per la fine del mese del decesso.
2. Se l'età della parte superstite del matrimonio o della convivenza è inferiore di oltre 15 anni a quella della persona assicurata deceduta, e se il matrimonio è stato contratto dopo il 60° anno d'età, l'importo della pensione vedovile è ridotto del 2% del suo importo per ogni anno che eccede la differenza d'età suddetta. Tale riduzione viene diminuita di 1/15 per ogni anno intero di durata del matrimonio o della convivenza comprovata.

Art. 37 Diritto alla pensione per il convivente superstite

1. Allorché una persona assicurata non sposata decede, il convivente superstite ha diritto a una pensione per il convivente superstite, sempre che il giorno del decesso abbia compiuto 35 anni e sia stato designato dalla persona assicurata defunta come avente diritto alla pensione per il convivente.
2. La persona assicurata deve comunicare la designazione del suo convivente alla CPV/CAP per iscritto e finché è in vita. Il convivente superstite deve far valere il suo diritto presso la CPV/CAP per iscritto ed entro i 6 mesi che seguono il decesso della persona assicurata.
3. Affinché la designazione del convivente sia valida, è necessario inoltrare alla CPV/CAP i documenti seguenti:
 - a. dichiarazione dell'unione domestica con i dati personali dei conviventi, firmata da entrambi i conviventi;
 - b. copie dei passaporti o delle carte d'identità di entrambi i conviventi, con firme originali;
 - c. certificato di residenza.
4. La CPV/CAP deve essere informata sullo scioglimento di un'unione domestica anteriormente dichiarata.

5. È considerato convivente ai sensi del presente regolamento la persona (anche dello stesso sesso) che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 - a. essa non è sposata o non convive in un'unione domestica registrata (con l'assicurato o con un'altra persona);
 - b. essa non ha legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 CC;
 - c. essa ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato negli ultimi 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
 - d. l'unione domestica è stata contratta prima del pensionamento, fatta riserva del capoverso 9.
6. La persona che fa valere il suo diritto deve fornire le prove che dimostrino di soddisfare le condizioni della pensione per il convivente. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:
 - a. per le condizioni delle lettere a. e b.: atti di stato civile di entrambi i conviventi;
 - b. per la convivenza: certificato di residenza;
 - c. per l'esistenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio;
 - d. per il mantenimento del figlio: attestazione dell'autorità competente.
7. Il diritto alla pensione per il convivente sorge al decesso dell'assicurato e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si sposa o convive di nuovo con un convivente.
8. Non ha diritto ad una pensione per il convivente un beneficiario che riscuote già una pensione ai superstiti di un istituto di previdenza o del 1° pilastro, o se ha riscosso una prestazione in capitale corrispondente.
9. In casi di manifesta ingiustizia, la direzione della CPV/CAP decide sull'assegnazione di una pensione per il convivente e ne fissa l'importo e la durata.

Art. 38 Importo della pensione per il convivente

1. L'importo della pensione per il convivente corrisponde all'importo della rendita vedovile obbligatoria LPP.
2. In ogni caso, un'unica pensione per il convivente è dovuta dalla CPV/CAP.

PENSIONE PER FIGLI _____

Art. 39 Aveni diritto

1. Il beneficiario di una pensione d'invalidità o di vecchiaia della CPV/CAP ha diritto ad una pensione per figli per ognuno dei suoi figli.
2. Allorché una persona assicurata decede, ognuno dei suoi figli ha diritto ad una pensione per figli.

3. Sono considerati figli ai sensi del presente regolamento i figli secondo il Codice civile svizzero, nonché i figli accolti al cui mantenimento l'assicurato contribuisce (o contribuiva al momento del decesso) in modo preminente.

Art. 40 Diritto alla pensione per figli

1. Il diritto alla pensione per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della pensione d'invalidità o di vecchiaia, oppure al decesso dell'assicurato, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto 18 anni.
2. Per i figli considerati in formazione secondo le direttive sulle rendite dell'AVS o che sono invalidi almeno in ragione del 70%, il diritto alla pensione per figli si estingue alla fine degli studi, dell'apprendistato o dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto 25 anni.
3. Allorché un figlio beneficiario di una pensione decede, il diritto alla pensione per figli si estingue alla fine del mese del decesso.

Art. 41 Importo della pensione per figli

1. L'importo annuo della pensione per figli è pari:
 - a. se la persona assicurata è invalida o pensionata: al 25% della pensione d'invalidità o di vecchiaia corrente;
 - b. se la persona assicurata defunta era attiva: al 25% della pensione d'invalidità assicurata;
 - c. se la persona deceduta aveva già compiuto 65 anni ed era ancora attiva presso il membro collettivo: al 25% della pensione di vecchiaia calcolata per la fine del mese del decesso;
 - d. se la persona assicurata deceduta era invalida o pensionata: al 25% della pensione d'invalidità o di vecchiaia corrente.

CAPITALE AL DECESSO _____

Art. 42 Principio

1. Allorché una persona assicurata attiva decede senza che sorga il diritto a prestazioni ai superstiti, è dovuto un capitale al decesso, sempre che esistano aventi diritto.

Art. 43 Aveni diritto

1. Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti del defunto, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine seguente:
 - a. il coniuge superstite;
 - b. in mancanza dello stesso: i figli del defunto aventi diritto alla pensione per figli;
 - c. in mancanza degli stessi: il convivente superstite ai sensi dell'articolo 37;

- d. in mancanza degli stessi: le persone che il defunto aveva sussidiato in modo preminente;
- e. in mancanza delle stesse: i figli non aventi diritto alla pensione per figli.

La ripartizione del capitale al decesso fra i vari aventi diritto di una lettera è effettuata in parti uguali.

L'ordine di precedenza non può essere modificato.

2. Gli aventi diritto devono far valere il loro diritto presso la CPV/CAP entro i 12 mesi che seguono il decesso della persona assicurata. Le parti del capitale al decesso non versate sono devolute a favore della CPV/CAP.
3. Non hanno diritto al capitale al decesso le persone ai sensi del capoverso 1 lettere b. e c. che riscuotono già una pensione ai superstiti di un istituto di previdenza, o che hanno riscosso una prestazione in capitale corrispondente.

Art. 44 Importo del capitale al decesso

1. Il capitale al decesso è pari all'importo più elevato dei due importi seguenti:
 - a. il 50% della pensione d'invalidità annua assicurata al momento del decesso; se la persona defunta aveva già compiuto 65 anni ed era ancora attiva presso il membro collettivo: il 50% della pensione di vecchiaia calcolata per la fine del mese del decesso;
 - b. la somma degli accrediti di vecchiaia e degli accrediti retroattivi finanziati personalmente, maggiorata della prestazione di libero passaggio apportata alla CPV/CAP da un altro istituto di previdenza, senza interessi. Gli eventuali averi di eccedenza (art. 15) e averi supplementari (art. 16), senza interessi, sono versati addizionalmente.
2. Se i figli della persona defunta aventi diritto alla pensione per figli hanno diritto al capitale di decesso, il costo del finanziamento delle pensioni per figli ai sensi dell'articolo 39 e seguenti sono dedotti dal capitale al decesso ai sensi del capoverso 1. Il conteggio è effettuato secondo le basi attuariali.

PRESTAZIONI COLLEGATE AL DIVORZIO

Art. 45 Decesso di una persona assicurata divorziata

1. Allorché una persona assicurata divorziata decede, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto a una pensione:
 - a. se, in virtù della sentenza di divorzio, egli ha diritto a una pensione o a un'indennità in capitale in luogo di una pensione vitalizia;
 - b. se ha almeno 45 anni o se ha uno o più figli a carico; e
 - c. se era stato sposato con il defunto per almeno 10 anni.

2. Il diritto alla pensione al coniuge divorziato sorge al decesso dell'assicurato e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o si risposa.
3. Se al momento del decesso della persona assicurata, il coniuge divorziato superstite non ha ancora 45 anni o non ha figli a carico, ma soddisfa le altre condizioni specificate al capoverso 1, ha diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 pensioni annue al coniuge divorziato.
4. L'importo annuo della pensione al coniuge divorziato è pari all'importo di sostentamento di cui è privato, dedotte le eventuali prestazioni corrisposte da altre assicurazioni, in particolare dall'AVS/AI. La pensione al coniuge divorziato non supererà l'importo della rendita vedovile minima LPP.
5. Il versamento di una pensione al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del coniuge superstite o del convivente superstite della persona assicurata defunta.

Art. 46 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio

1. Se a seguito della sentenza di divorzio, la CPV/CAP è tenuta a trasferire tutto o parte della prestazione di libero passaggio di una persona assicurata, le prestazioni previdenziali disponibili e le prestazioni che ne risultano sono ridotte conformemente. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l' avere di vecchiaia o gli eventuali averi supplementari e le assicurazioni complementari. Gli altri conti, compreso l' avere di vecchiaia minimo LPP, vengono ridotti in proporzione.
2. L'importo trasferito può essere riacquistato, del tutto o in parte; la persona assicurata deve pronunciarsi entro i 60 giorni che seguono il trasferimento secondo la sentenza di divorzio se desidera finanziare l'acquisto a rate.

PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO

Art. 47 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 24° compleanno

1. La persona assicurata il cui rapporto di lavoro termina prima del 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno, non ha diritto ad una prestazione di libero passaggio.
2. I contributi da essa versati personalmente sono considerati utilizzati interamente per coprire i rischi d'invalidità e di decesso nonché le spese amministrative.
3. Se la persona assicurata ha apportato una prestazione di libero passaggio prima del 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno, ha diritto ad una prestazione di libero passaggio.

Art. 48 Diritto alla prestazione di libero passaggio

1. Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, hanno diritto ad una prestazione di libero passaggio.
2. Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina dopo il 58° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, possono chiedere il trasferimento della prestazione di libero passaggio, sempre che questa prestazione di libero passaggio sia trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro.
3. La prestazione di libero passaggio è esigibile allorché termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta interessi al tasso minimo LPP. Se la CPV/CAP non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto l'interesse di mora legale ai sensi della LPP.
4. Per il passaggio da un membro collettivo all'altro si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

Art. 49 Importo della prestazione di libero passaggio

1. L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile alla fine del rapporto di lavoro, maggiorato di eventuali prestazioni d'uscita ai sensi degli articoli da 15 a 17 del presente regolamento d'assicurazione.
2. L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all'importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP, cioè: alla somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio apportate e depositi personali) con interessi al tasso minimo LPP, maggiorata dei contributi della persona assicurata. Per i contributi della persona assicurata versati alla CPV/CAP è dovuto un aumento del 4% per ogni anno dopo il 20° compleanno (l'aumento non supererà tuttavia il 100%).
3. Gli eventuali accrediti retroattivi (art. 58) non ancora detratti dal salario sono compensati con la prestazione di libero passaggio.
4. L'eventuale saldo del debito per l'acquisto a rate è detratto dall'importo della prestazione di libero passaggio.
5. In ogni caso, la persona assicurata ha diritto almeno all'avere di vecchiaia LPP.

Art. 50 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il membro collettivo deve esortare immediatamente la persona assicurata a fornire le informazioni necessarie

all'utilizzazione della prestazione di libero passaggio, osservando i termini necessari alla tempestiva uscita dalla CPV/CAP e compilando l'apposito modulo messo a disposizione dalla CPV/CAP.

2. Il membro collettivo trasmette immediatamente il modulo d'uscita alla CPV/CAP.
3. Se la persona assicurata entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza di quest'ultimo, conformemente alle indicazioni fornite dalla persona assicurata.
4. Se la persona assicurata non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.
5. Se la persona assicurata non fornisce le indicazioni necessarie entro il termine richiesto, la CPV/CAP procede secondo le disposizioni della Legge sul libero passaggio (LFLP).
6. Una prestazione di libero passaggio non può essere trasferita a più di due istituti di previdenza diversi.

Art. 51 Pagamento in contanti

1. Fatta riserva dell'articolo 20 capoverso 10, la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
 - a. se lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Principato del Liechtenstein;
 - b. se intraprende un'attività remunerativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo della persona assicurata in vigore al momento della fine del rapporto di lavoro.
2. Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia, e se in tale Stato continua ad essere soggetta ad un'assicurazione obbligatoria contro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità, il minimo LPP della sua prestazione di libero passaggio non può essere versato in contanti.
3. Se la persona assicurata è sposata, il pagamento in contanti è ammesso solo con l'approvazione scritta del coniuge.
4. La CPV/CAP ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI ____

Art. 52 Prelievo anticipato

1. Fatta riserva dell'articolo 20 capoverso 10, una persona assicurata attiva può chiedere il prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino al momento in cui compie 55 anni. La persona assicurata deve presentare le prove idonee.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o per rimborsare prestiti ipotecari.
3. Il prelievo anticipato può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto all'età di 50 anni.
5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a 20 000 franchi. Un prelievo anticipato può essere richiesto una sola volta ogni 5 anni.
6. Se le condizioni del prelievo anticipato sono adempite, la CPV/CAP dispone di un termine di 6 mesi per effettuare il versamento. In caso di copertura insufficiente, la CPV/CAP può rifiutare qualsiasi prelievo destinato a rimborsare prestiti ipotecari oppure differirne il termine di versamento e limitarne l'importo; la CPV/CAP informerà la persona assicurata che subisce tali limitazioni o alla quale viene rifiutato il prelievo anticipato, sull'entità e sulla durata d'applicazione di tale misura.
7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali disponibili e delle prestazioni che ne risultano. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l'aver di vecchiaia o gli eventuali averi supplementari e assicurazioni complementari. Gli altri conti, compreso l'aver di vecchiaia minimo LPP, vengono ridotti in proporzione.
8. La persona assicurata può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione, tuttavia solo fino al momento in cui compie 55 anni, fino all'insorgere di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
9. La persona assicurata deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente ad un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso

della persona assicurata non è esigibile alcuna prestazione.

10. L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni.
11. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, la persona assicurata può esigere che l'importo relativo all'imposte pagate le venga rimborsato. Tali rimborsi non possono essere dedotti per il calcolo del reddito imponibile.
12. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 53 Costituzione in pegno

1. Le persone assicurate attive possono costituire in pegno i loro fondi di previdenza e/o il diritto alle loro prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino al momento in cui compiono 55 anni.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto all'età di 50 anni.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la CPV/CAP deve esserne informata per iscritto.
6. Il consenso scritto del creditore pignoratorio è necessario per il pagamento in contanti (art. 51), il pagamento di prestazioni previdenziali e il trasferimento nel quadro del divorzio.
7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative agli effetti del prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

VI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI, FONDO PER CASI DI MANIFESTA INGIUSTIZIA

Art. 54 Fondo per il miglioramento delle prestazioni

1. Mediante i contributi dei membri collettivi (art. 60) ed eventuali assegnazioni da parte del Consiglio di fondazione, la CPV/CAP accumula un Fondo per il miglioramento delle pensioni (nel senso di un accantonamento tecnico).
2. Il Consiglio di fondazione decide sull'utilizzazione dei fondi accumulati nel Fondo.

Art. 55 Fondo per casi di manifesta ingiustizia

1. Conformemente alla decisione del Consiglio di fondazione, la CPV/CAP accumula un Fondo per casi di manifesta ingiustizia (nel senso di un accantonamento tecnico).
2. Le prestazioni dal Fondo per casi di manifesta ingiustizia possono essere corrisposte a persone assicurate presso la CPV/CAP e ai loro familiari e superstiti, come pure a persone loro vicine, se questi venissero a trovarsi, senza colpa, in imbarazzo finanziario.
3. Su richiesta della direzione della CPV/CAP, la commissione d'assicurazione decide sulla corresponsione di prestazioni nonché sulla loro forma e sul loro importo.

VII FINANZIAMENTO DELLA CPV/CAP

Art. 56 Obbligo di contribuzione e scadenza dei contributi

1. L'obbligo di contribuzione (persona assicurata e membro collettivo) inizia con l'affiliazione alla CPV/CAP e perdura finché la persona assicurata riscuote il salario dal membro collettivo o un'indennità sostitutiva diretta o da un'assicurazione esistente, tuttavia non oltre il momento in cui ha diritto a prestazioni di vecchiaia o d'invalidità.
2. Se la persona assicurata diventa invalida totale, l'obbligo di contribuzione è sospeso per il periodo del diritto alla pensione d'invalidità. Se la persona assicurata diventa parzialmente invalida, l'obbligo di contribuzione si estende soltanto alla parte attiva dell'assicurazione.
3. L'importo totale dei contributi ordinari è comunicato al membro collettivo ogni volta all'inizio del nuovo anno e va pagato anticipatamente ogni volta per il periodo di quattro mesi. I contributi di nuovi assicurati affiliati nel corso dell'anno scadono al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP. Gli accrediti retroattivi scadono al momento della prima fatturazione di contributi.
4. Il contributo della persona assicurata è dedotto dal salario da parte del membro collettivo per conto della CPV/CAP. Se il membro collettivo, in base a circostanze particolari, detrae dal salario importi diversi da quelli dichiarati nei certificati e nelle ricevute di mutazione della CPV/CAP, ciò va notificato alla CPV/CAP per la correzione della mutazione e dei conti dei contributi.

Art. 57 Contributo ordinario

1. Il contributo ordinario (persona assicurata e membro collettivo) è definito in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita) della persona assicurata:

Età	Contributi			
	Accrediti di vecchiaia	Rischio	Amministrazione	Totale
17 – 24 anni	0%	1.0% salario lordo	0.0%	1.0%
25 – 31 anni	8%	5.0%	0.3%	13.3%
32 – 41 anni	11%	5.0%	0.3%	16.3%
42 – 51 anni	16%	5.0%	0.3%	21.3%
52 anni – 65° compleanno	19%	5.0%	0.3%	24.3%
65° compleanno – 70° compleanno (art. 26)	8%	0%	0.3%	8.3%*

* Qualora il membro collettivo decida di finanziare ulteriormente gli accrediti di vecchiaia.

2. I contributi annui dell'assicurazione rischio per le persone assicurate dai 17 ai 24 anni sono riscossi forfetariamente dalla CPV/CAP. La base per il conteggio dei contributi annui è la somma, conteggiata ogni volta nel mese di dicembre, dei salari annui AVS della cerchia degli affiliati all'assicurazione rischio.

Art. 58 Accrediti retroattivi in seguito all'aumento del salario

1. Hanno diritto ad accrediti retroattivi solo le persone assicurate il cui datore di lavoro ha scelto una forma assicurativa con accrediti retroattivi (art. 9).
2. Il diritto ad un accredito retroattivo sorge al momento dell'aumento del salario, sempre che la pensione d'invalidità assicurata della persona assicurata sia inferiore al 65% del salario assicurato.
3. Non scade un accredito retroattivo allorché l'aumento del salario assicurato è dovuto all'aumento del grado d'occupazione, a nuove indennità regolari tenute in considerazione per la prima volta oppure a una riduzione della coordinazione.
4. L'importo dell'accredito retroattivo, espresso in percentuale dell'aver di vecchiaia acquisito, equivale all'aumento del salario determinante in percentuale del precedente salario determinante.
5. Un eventuale accredito supplementare, concesso dalla CPV/CAP allo stesso momento (art. 19), viene detratto dall'accredito retroattivo dovuto.
6. In base a disposizioni contrattuali differenti, per categorie di collaboratori definite mediante criteri obiettivi o per l'insieme dei collaboratori di un membro collettivo, si può convenire che in seguito all'aumento del salario siano versati accrediti retroattivi inferiori o che non ne vengano versati affatto.

Art. 59 Suddivisione dei contributi

1. Per tutti i contributi ordinari, come pure per gli accrediti retroattivi, la quota della persona assicurata corrisponde a 1/3, quella del membro collettivo a 2/3.
2. D'intesa con la CPV/CAP, il membro collettivo può prevedere una suddivisione diversa dei contributi e degli accrediti retroattivi in seguito all'aumento del salario. Le spese totali del membro collettivo non devono essere inferiori a quelle delle sue persone assicurate.

Art. 60 Contributi del membro collettivo al Fondo per il miglioramento delle prestazioni

1. Per tutte le persone assicurate, ad eccezione delle persone assicurate nell'assicurazione rischio, ogni membro collettivo versa al Fondo per il miglioramento delle prestazioni un contributo annuo supplementare pari all'1.3% dei salari assicurati delle sue persone assicurate attive.
2. La somma dei salari assicurati dichiarata all'inizio di ogni nuovo anno determina l'importo del contributo. I contributi scadono conformemente all'articolo 56.

Art. 61 Traffico monetario

1. Il traffico monetario si effettua tramite una banca determinata dalla CPV/CAP. Gli accrediti e addebiti vengono effettuati dalla CPV/CAP direttamente sul conto del membro collettivo. Rimangono riservate le disposizioni legali.

Art. 62 Perito riconosciuto in materia di previdenza professionale

1. Basandosi sulle relative disposizioni del regolamento d'organizzazione, il Consiglio di fondazione della CPV/CAP designa un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.
2. Lo stesso controlla periodicamente:
 - a. che la CPV/CAP offra in ogni momento la sicurezza di poter adempiere i propri impegni;
 - b. che le disposizioni attuariali regolamentari sulle prestazioni e il finanziamento corrispondano alle prescrizioni legali.

Art. 63 Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario

1. I provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario sono determinati nel Regolamento Misure di risanamento.

VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PERSONE ATTIVE AFFILIATE ALL'ASSICURAZIONE COMPLETA AI SENSI DEL REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE 1990

Art. 64 Importo dell'aveve di vecchiaia il 1° gennaio 1995

1. Alla data di riferimento del 1° gennaio 1995, dal capitale di copertura disponibile, un avere transitorio è stato accreditato all'aveve di vecchiaia delle persone assicurate attive ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990.
2. L'importo di tale avere transitorio è stato conteggiato in modo che dall'aveve di vecchiaia insieme agli interessi e agli accrediti di vecchiaia dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 17 (accrediti di vecchiaia) del regolamento d'assicurazione 1995, inclusi gli interessi, risulti una pensione d'invalidità assicurata il cui importo corrisponde alla pensione d'invalidità assicurata il 1° gennaio 1995 ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990.
3. Il costo delle misure di compensazione della riduzione dell'aliquota di conversione al 1° gennaio 2008 sono addebitate all'aveve transitorio.
4. Rimane riservato l'articolo 68.

Art. 65 Liquidazione del capitale di vecchiaia per le assicurate femmine della precedente assicurazione normale

1. Per le assicurate femmine dell'assicurazione normale ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990 (art. 30 del regolamento d'assicurazione 1990), il capitale di vecchiaia assicurato alla data di riferimento del 1° gennaio 1995 è stato liquidato al 1° gennaio 1995 mediante un accredito unico.
2. L'accredito unico supplementare corrisponde all'importo del capitale di vecchiaia assicurato il 1° gennaio 1995 ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, scontato all'interesse tecnico della CPV/CAP alla data di riferimento del 1° gennaio 1995.
3. In caso di futura uscita o di futuro prelievo anticipato ai sensi dell'articolo 52 e in caso di trasferimento nel quadro del divorzio secondo l'articolo 46, l'accredito unico supplementare ai sensi del capoverso 2 è parte del libero passaggio garantito ai sensi dell'articolo 68.

Art. 66 Progressione ordinaria ai sensi dell'articolo 15 del regolamento d'assicurazione 1990

1. Alle persone assicurate ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, conformemente alle disposizioni del regolamento d'assicurazione 1990, è garantita una pensione di vecchiaia che tiene conto della futura progressione pari all'1% annuo del salario assicurato.

2. La CPV/CAP garantisce alle persone assicurate attive che al pensionamento il primo del mese che segue il 64° compleanno verrà versata una pensione di vecchiaia annua il cui importo corrisponde almeno all'importo della pensione di vecchiaia assicurata ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, conteggiata alla data di riferimento del 1° gennaio 1995.
3. Rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 70.

Art. 67 Importo della pensione vedovile

1. Per determinare l'importo della pensione vedovile, dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di decesso di una persona assicurata attiva ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, la CPV/CAP garantisce il pagamento di una pensione vedovile il cui importo corrisponde almeno all'importo della pensione vedovile che era assicurata il 1° gennaio 1995 ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990.
3. Rimangono riservate le disposizioni degli articoli 23 e seguenti e dell'articolo 70.

Art. 68 Importo della prestazione di libero passaggio

1. Alla futura uscita di una persona attiva già assicurata ai sensi del regolamento 1990, la CPV/CAP garantisce una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde almeno all'importo dell'indennità d'uscita ai sensi dell'articolo 64 del regolamento 1990, conteggiata al 1° gennaio 1995.
2. L'importo secondo il capoverso 1 viene aumentato dell'aveve di vecchiaia acquisito addizionalmente da tale giorno mediante gli accrediti di vecchiaia.
3. Rimangono riservate le deduzioni di accrediti retroattivi della persona assicurata non ancora pagati, di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, di eventuali trasferimenti di una parte della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio e delle misure di compensazione della riduzione dell'aliquota di conversione al 1° gennaio 2008.

Art. 69 Assicurazione nelle precedenti assicurazioni speciali e LPP

1. Le persone assicurate prima del 1° gennaio 1995 nell'assicurazione speciale (tariffe AK e BK, come pure A e B ai sensi del regolamento 1981) e nell'assicurazione LPP (tariffe C e D ai sensi del regolamento 1981) sono ugualmente soggette alle disposizioni del presente regolamento, comprese le disposizioni transitorie.

2. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, le persone assicurate attive della precedente assicurazione speciale e della vecchia assicurazione LPP (concerne le precedenti tariffe A, B, C e D ai sensi del regolamento d'assicurazione 1981), al pensionamento di vecchiaia possono richiedere, invece della pensione di vecchiaia assicurata, il versamento della prestazione di libero passaggio acquisita al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 68 o dell'aver di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento. Tale richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla CPV/CAP almeno 6 mesi prima del pensionamento.
3. Le precedenti assicurazioni AK e BK danno diritto al momento del pensionamento, senza preavviso, alla liquidazione in capitale della prestazione di libero passaggio o dell'aver di vecchiaia acquisiti al momento del pensionamento. Se la persona assicurata desidera ricevere una pensione in luogo del capitale, deve notificarlo per iscritto alla CPV/CAP.
4. In caso d'invalidità totale, il diritto al capitale di tutte le assicurazioni speciali decade a favore delle prestazioni d'invalidità correnti a vita e delle prestazioni in aspettativa per superstiti. In caso d'invalidità parziale, il diritto al capitale esiste soltanto per la parte ancora attiva dell'assicurazione.
5. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, i superstiti delle persone assicurate conformemente alle tariffe AK e BK ai sensi del regolamento 1981 possono richiedere il pagamento del capitale al decesso in luogo delle prestazioni ai superstiti ai sensi del presente regolamento. Tale capitale corrisponde a 12.75 volte l'importo della pensione di vecchiaia assicurata al momento del decesso ai sensi del presente regolamento.
6. Gli aventi diritto e le relative condizioni risultano dall'articolo 43.
7. Le parti dell'assicurazione non versate sono devolute a favore della CPV/CAP.

Art. 70 Beni concessi

1. Per l'importo dei beni concessi ai sensi degli articoli da 66 a 69 è determinante la situazione assicurativa ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990 alla data di riferimento del 1° gennaio 1995.
2. Se futuri eventi, come l'adeguamento delle prestazioni assicurate in seguito all'evoluzione del salario e/o alla riduzione del grado d'occupazione, oppure il prelievo anticipato dell'aver previdenziale per la promozione della proprietà d'abitazioni, come pure i versamenti per disposizione giudiziaria in caso di divorzio, portano a importi inferiori a quelli garantiti, la garanzia decade. Fanno eccezione soltanto le riduzioni in seguito a inva-

lidità parziale. In tali casi la garanzia per le pensioni da versare viene subito adempita e continua proporzionalmente per la parte attiva.

3. Una riduzione dei beni concessi ai sensi del capoverso 2 è definitiva; in particolare essa non viene corretta in seguito a futuri aumenti del salario assicurato o eventuali rimborsi di un prelievo anticipato.

Art. 71 Modo di procedere in caso di conflitti d'obiettivo

1. Se l'applicazione delle disposizioni transitorie e l'applicazione del normale piano di previdenza porta a conflitti d'obiettivo, la CPV/CAP impone il principio della parità di trattamento ed evita vantaggi ingiustificati in caso di rientro, rimborso di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, riattivazioni e di tutti gli altri procedimenti che potrebbero risultare dal differimento immediato o temporale relativo alle prestazioni, applicando il presente regolamento.
2. In questo, la CPV/CAP si orienta ai valori di un corso teoreticamente ininterrotto dell'assicurazione, ai valori conteggiati ulteriormente ai sensi dell'articolo 68 (importo della prestazione di libero passaggio) all'ultima uscita dalla CPV/CAP della persona assicurata, come pure alle basi attuariali.
3. Al rientro e in caso di rimborso di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, non è possibile far valere il diritto a beni concessi ai sensi dell'articolo 70. Se in applicazione dell'articolo 46 (trasferimento della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio) si effettua il versamento di mezzi previdenziali di una persona già assicurata prima del 1° gennaio 1995, e se in applicazione del capoverso 2 del relativo articolo si richiede un riacquisto immediato, la persona assicurata può effettuarlo secondo le disposizioni specificate nella prima parte del presente regolamento. In tal caso, le prestazioni garantite decadono.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE VARIE

Art. 72 Pensionati EPA

1. Per i pensionati entrati collettivamente dalla CP-EPA (beneficiari di pensioni di vecchiaia e d'invalidità), le pensioni vedovili assicurate corrispondono tuttora al 60%, le pensioni per figli assicurate al 20% della pensione di vecchiaia o d'invalidità corrente.

IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 Informazioni della CPV/CAP

1. Per le persone assicurate attive, i servizi del personale del relativo membro collettivo si assumono il dovere di fornire le informazioni da parte dell'istituto di previdenza registrato. La CPV/CAP mette a disposizione dei reparti del personale tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie. In particolare ciò comprende:
 - a. un certificato d'assicurazione individuale che viene rilasciato per la prima volta al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP e in seguito dopo ogni modifica del rapporto d'assicurazione. Da tale certificato risultano tutti i dati importanti per il conteggio delle prestazioni assicurate e dei contributi dovuti, come pure le informazioni supplementari da fornire in applicazione delle leggi sul libero passaggio e sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
 - b. una ricevuta di mutazione (o la relativa valutazione in forma elettronica) che fornisce informazioni supplementari e più dettagliate;
 - c. una pubblicazione che informa adeguatamente le persone assicurate sull'andamento della CPV/CAP o che tratta temi previdenziali d'attualità.
2. Con i beneficiari di pensioni, la CPV/CAP corrisponde direttamente e si assume personalmente anche l'obbligo di fornire loro informazioni. Esse ricevono in particolare:
 - a. annualmente una comunicazione sulle prestazioni in aspettativa;
 - b. annualmente una dichiarazione sulle pensioni percepite;
 - c. una pubblicazione che informa adeguatamente i beneficiari di pensioni sull'andamento della CPV/CAP o che tratta temi previdenziali d'attualità.

Art. 74 Dovere d'informazione della persona assicurata e degli aventi diritto

1. Ogni persona assicurata o avente diritto ha l'obbligo di fornire alla CPV/CAP, senza richiesta specifica e in maniera veritiera, tutte le informazioni sulla sua situazione determinanti per l'assicurazione e le prestazioni, in particolare sulle modifiche dello stato civile e familiari. Chiarificazioni e informazioni di carattere medico che la CPV/CAP esige mediante l'apposito modulo, vanno richieste al medico di famiglia ed eventualmente allo specialista curante.
2. La persona assicurata che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare la CPV/CAP su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti, nonché su tutti i salari e redditi assicurati in tale quadro.

3. Le persone assicurate o aventi diritto devono presentare alla CPV/CAP oppure al servizio del personale del membro collettivo tutti i documenti richiesti dalla CPV/CAP per chiarire il diritto a prestazioni. Per stabilire il diritto ad una pensione d'invalidità, la CPV/CAP può richiedere a sue spese una visita presso il suo medico di fiducia.
4. Su richiesta della CPV/CAP, le persone che beneficiano di una pensione devono fornire un certificato di vita. Gli invalidi devono notificare spontaneamente e tempestivamente alla CPV/CAP le modifiche del grado d'invalidità, le indennità giornaliere percepite nel frattempo, come pure le pensioni e i redditi di lavoro percepiti da terzi.
5. La CPV/CAP declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative per le persone assicurate o i loro superstiti che risultano dalla violazione dei suddetti doveri. Se in seguito a tale violazione risultassero danni alla CPV/CAP, la stessa può rivalersi nei confronti della persona responsabile.

Art. 75 Doveri del membro collettivo

1. Il membro collettivo è responsabile della completa, veritiera e tempestiva notifica alla CPV/CAP, conformemente alle istruzioni di quest'ultima, di tutti i dati necessari allo svolgimento dell'assicurazione e del conto testimone LPP.
2. Fatta riserva dell'articolo 3, il membro collettivo è obbligato a notificare alla CPV/CAP per l'assicurazione tutti i suoi collaboratori che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 3 e secondo la LPP.
3. Il membro collettivo è responsabile nei confronti della CPV/CAP di tutti i danni che risultano alla CPV/CAP da indicazioni incomplete o false.

Art. 76 Traffico fra membro collettivo e CPV/CAP

1. La CPV/CAP è autorizzata a regolare mediante disposizioni vincolanti lo scambio di dati fra essa e il membro collettivo e a insistere sull'utilizzazione di moduli da essa approntati.
2. Nel quadro delle possibilità e in base a comune accordo, lo scambio di dati fra il membro collettivo e la CPV/CAP si effettua mediante i mezzi dell'informatica.
3. La CPV/CAP mette a disposizione dei membri collettivi, senza addebitarne loro i costi, tutti i documenti necessari allo svolgimento dell'assicurazione nel quadro del presente regolamento e alla corrispondenza con le persone assicurate. Elaborazioni ed applicazioni informatiche eseguite su particolare richiesta del membro collettivo possono essere fatturate dalla CPV/CAP al costo di mercato corrente.

4. Informazioni generali, disposizioni e consigli al membro collettivo si effettuano mediante circolari.

Art. 77 Responsabilità e obbligo di discrezione

1. Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione e del controllo della CPV/CAP rispondono dei danni causati alla stessa intenzionalmente o per negligenza.
2. Le persone menzionate al capoverso 1 devono mantenere il massimo segreto su tutti i fatti e tutte le informazioni di carattere confidenziale delle persone assicurate e dei beneficiari di pensioni, in particolare sulle condizioni personali, finanziarie e di salute, di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni. Esse sono soggette a tale obbligo anche dopo aver lasciato la loro carica.

Art. 78 Interpretazione del regolamento

1. Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca, francese e italiana. Se i testi non concordano o se sorgono incertezze sulla loro interpretazione, fa fede il testo in tedesco.
2. Sull'interpretazione del regolamento decide il Consiglio di fondazione della CPV/CAP.

Art. 79 Lacune nel regolamento / Controversie

1. Su questioni non trattate nel presente regolamento decide la direzione della CPV/CAP ai sensi delle disposizioni legali.
2. Se una controversia fra la CPV/CAP, i membri collettivi e gli aventi diritto non si può comporre amichevolmente, è soggetta alla giurisdizione dei tribunali cantonali competenti della sede svizzera dell'imputato o alla sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Art. 80 Modifiche del regolamento

1. Basandosi sull'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione della CPV/CAP può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
2. Fatta riserva dell'articolo 63, i diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai beneficiari di pensioni non possono venire affetti da tale modifica.

Art. 81 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Esso sostituisce il regolamento d'assicurazione entrato in vigore il 1° gennaio 2005 (compresa l'aggiunta entrata in vigore il 1° gennaio 2006).
3. Le prestazioni della CPV/CAP già correnti il 1° gennaio 2008 non sono affette dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CPV/CAP
Dornacherstr. 156
casella postale 2550
4002 Basilea

Telefono 061 336 67 78
Fax 061 336 74 25
E-Mail info@cpvcap.ch
www.cpvcap.ch